

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2017, n. 42

Società Terme di Santa Cesarea SpA. Assemblea del 29-30 dicembre 2016. Ratifica partecipazione.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario generale della Presidenza, riferisce quanto segue:

la Regione Puglia è azionista della Società Terme di Santa Cesarea SpA con una quota azionaria del 50,49%.

Con nota Prot. n. 226P del 21 dicembre 2016, trasmessa a mezzo PEC e rettificata in data 22 dicembre 2016, è stata convocata l'Assemblea Straordinaria presso la sede sociale sita in Santa Cesarea Terme (LE), Via Roma, 40 in prima convocazione il 29 dicembre 2016 alle ore 11.30 ed occorrendo, in seconda convocazione il 30 dicembre 2016, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Percorso di separazione tra proprietà dell'azienda e gestione della società: determinazioni;
2. Modifiche alle norme relative agli organi di amministrazione e agli organi di controllo;
3. Modifiche in tema di convocazione delle assemblee;
4. Rinvio alle leggi speciali;
5. Modifiche statutarie conseguenti e accessorie.

Per la partecipazione alla detta Assemblea, in mancanza di una seduta di Giunta Regionale utile, il Presidente della Giunta regionale ha assunto un "Atto di indirizzo", volto ad argomentare le determinazioni del socio Regione Puglia rispetto ai diversi punti all'ordine del giorno.

Tale atto di indirizzo, con allegata la relazione tecnica della struttura competente, è stato depositato in sede di Assemblea.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno corre l'obbligo di ricordare che in data 20 ottobre 2015 si è tenuta l'Assemblea della Società avente all'ordine del giorno per parte ordinaria: "Rinnovo delle cariche sociali" e per parte straordinaria: "Art. 1. comma 569, della Legge 147/2013: Determinazioni". Con riferimento, a tale ultimo punto, conformemente a quanto stabilito con DGR 1875 del 19/10/2015, il socio Regione rendeva noto all'Assemblea di aver preso atto del parere formulato dal Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi e di aderire al percorso teso alla "separazione tra proprietà dell'azienda (comprendente il patrimonio immobiliare, mobiliare e le concessioni) e gestione della stessa", stabilendo un periodo non superiore a mesi sei per la definizione operativa del percorso, e per la relativa implementazione.

La citata DGR 1875 del 19/10/2015, stabiliva, inoltre, di dare atto che, nel quadro della razionalizzazione delle partecipate, con successivi provvedimenti sarebbero stati adottati indirizzi e decisioni in merito al mantenimento della quota di controllo attualmente detenuta dalla Regione nella Società Terme di Santa Cesarea SpA.

Con DPGR n. 192 del 31/03/2016, redatto ai sensi dell'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014, è stato adottato l'aggiornamento del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate per il triennio 2015-2017, debitamente notificato alla Sezione Regionale di Controllo della Puglia della Corte dei Conti.

Nel piano veniva richiamato e ulteriormente motivato quanto stabilito con la citata DGR 1875/2015, con la precisazione che la Giunta Regionale, "disponendo la verifica della possibilità di attuare il percorso di separazione innanzi descritto, non pone in essere atti dispositivi in merito alla partecipazione, la cui titolarità fa comunque capo al Consiglio Regionale. Da quanto innanzi, discende che in assenza di apposita norma regionale che disponga la dismissione della partecipazione, la Giunta Regionale è tenuta per l'ottemperanza alla vigenti disposizioni a perseguire la separazione della gestione aziendale dalla proprietà del patrimonio immobiliare, riconducendo la prima, in ottemperanza delle disposizioni di legge, alla concorrenza ed al mercato".

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 569 del 22/04/2016, la Regione Puglia ha autorizzato la partecipazione di un funzionario all'assemblea ordinaria della società del 22/04/2016 conferendogli il mandato di approvare, sulla base del parere espresso dal Collegio Sindacale, il bilancio chiuso al 31/12/2015 con una perdita di €. 1.638.983,00, da ripianare con riserva straordinaria o facoltativa.

Con Decisione n. 134/2016/PARI del 12 luglio 2016 relativa al Giudizio di parificazione del Rendiconto ge-

nerale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2015, la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti ha deliberato di ritenere che "l'Ente, alla luce della situazione economica e patrimoniale della società Terme di Santa Cesarea Spa, debba attentamente valutare la propria partecipazione nella società sia con riferimento all'individuazione delle finalità istituzionali della partecipazione sia mediante l'accertamento del parametro dell'indispensabilità della partecipazione per il perseguimento dei predetti fini istituzionali".

Il Decreto Legislativo 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" all'art. 4 comma 1, ha ribadito che "le amministrazioni pubbliche non possono direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

L'art. 10 del predetto D.Lgs 175/2016, "Alienazione di partecipazioni sociali" dispone: "gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1; l'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto".

A tal riguardo con nota prot. 5663 del 28/07/2016 il sindaco del Comune di Santa Cesarea Terme, in esecuzione nell'indirizzo politico espresso dal Consiglio Comunale di Santa Cesarea Terme, ha manifestato l'intendimento del Comune di acquistare l'intero pacchetto azionario detenuto dalla Regione Puglia, chiedendo ulteriore perizia di stima della relativa quota.

Con nota prot. 162P del 17/08/2016, il Presidente della società Terme di Santa Cesarea SpA, ha riferito in merito alla volontà del Socio Comune di Santa Cesarea di acquistare il pacchetto azionario detenuto dal Socio Regione Puglia, con la possibilità di interrompere il percorso di separazione della proprietà dalla gestione dell'azienda.

Per quanto sopra riportato ed in particolare, preso atto delle conclusioni della Sezione di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti, considerata la proposta di un socio pubblico di acquistare l'intero pacchetto azionario con finalità istituzionali che attengono alla funzione di attrattore per il territorio nell'ambito del quale opera l'azienda termale, si è proposto di riesaminare gli indirizzi assunti con la DGR 1875 del 19/10/2015 e di adottare il conseguente atto finale finalizzato a sospendere il percorso di separazione tra proprietà dell'azienda (comprendente il patrimonio immobiliare, mobiliare e le concessioni) e gestione della stessa.

Tra l'altro, a seguito della nota innanzi citata a firma del sindaco del Comune di Santa Cesarea Terme, con atto dirigenziale n.104 del 13 dicembre 2016, è stato determinato di affidare il servizio di valutazione della Terme di Santa Cesarea S.p.A. mediante l'aggiornamento della perizia di stima giurata del valore economico della medesima società.

Con riferimento al punto 2. "Modifiche alle norme relative agli organi di amministrazione e agli organi di controllo", gli articoli dello Statuto interessati sono i seguenti:

- art. 2: inserimento del divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. d) del D.lgs. 175/2016;
- art. 7:
 - a) eliminazione della previsione che l'Assemblea ordinaria autorizza la nomina di un Comitato Esecutivo cui attribuire funzioni generali o specifiche (co. 10), modifica ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016;
 - b) eliminazione della previsione "In caso di nomina di un Comitato Esecutivo almeno uno dei componenti deve essere nominato tra i membri spettanti ex articoli 2449 e 2450 del codice civile al Comune di Santa Cesarea Terme. (co. 13)", modifica ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016;
- art. 9: inserimento, dopo le parole "L'Assemblea è presieduta" dell'inciso "dall'Amministratore unico o":

modifica ai sensi dell'art. 11 co. 2 del D.lgs. 175/2016;

- art. 13:

- a) inserimento, al secondo capoverso della norma, dopo le parole "La società è amministrata", dell'inciso "da un Amministratore unico o": modifica relativa alla composizione dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 11 co. 2, co. 4 e co. 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016;
- b) inserimento della previsione del rispetto, nella nomina dei componenti dell'organo collegiale di amministrazione, delle disposizioni in materia di equilibrio di genere: modifica, ai sensi dell'art. 11 co. 4 del D.lgs. 175/2016;
- c) modifica del paragrafo relativo alla delega delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11, co. 9, lett. a), del D.Lsg. n. 175/2016;
- d) sostituzione, nell'ultimo capoverso della norma, delle parole "degli Amministratori delegati" con l'inciso "dell'Amministratore delegato": modifica ai sensi dell'art. 11, co. 9, lett. a), del D.Lsg. n. 175/2016;

- art 14:

- a) sostituzione della locuzione "Amministratori Delegati" con "Amministratore Delegato", modifica ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016;
- b) inserimento, in calce alla disposizione, degli incisi "La corresponsione di eventuali compensi, di qualunque natura ai componenti degli organi sociali è regolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali): modifica, ai sensi dell'art. 11 co. 6 e 9 lett. c) del D.lgs. 175/2016;

- art. 15:

- a) inserimento, dopo il primo capoverso della norma, del paragrafo "Il vice Presidente è nominato o eletto quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.": modifica ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. b) del D.lgs. 175/2016;
- b) modifica, al comma 7, delle modalità di trasmissione della convocazione dell'assemblea;
- c) soppressione del capoverso "Nei casi di urgenza la convocazione sarà fatta telegraficamente, senza alcun termine di preavviso.";
- d) inserimento di un ultimo comma alla norma, relativo alla possibilità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di amministrazione anche per audio conferenza o videoconferenza, in presenza di specificate condizioni;

- art. 16:

- a) inserimento al comma 1 della previsione " l'Amministratore unico", ai sensi dell'art. 11 co. 2 del D.lgs. 175/2016;
- b) sostituzione, nel corpo della norma, degli incisi "Il Consiglio di amministrazione" con "L'organo di amministrazione": modifica ai sensi dell'art. 11 co. 2 e 3 del D.lgs. 175/2016;

- art. 17:

- a) al primo comma, dopo le parole "La rappresentanza legale della Società di fronte ad ogni autorità ed ai terzi spetta" è inserito l'inciso "all'Amministratore unico o": modifica ai sensi dell'art. 11 co. 2 e 3 del D.lgs. 175/2016;
- b) sostituzione, nel corpo della norma, dell'inciso "Il Consiglio di amministrazione" con "L'organo di amministrazione": modifica ai sensi dell'art. 11 co. 2 e 3 del D.lgs. 175/2016,
- c) sostituzione, nel corpo della norma, dell'inciso "Amministratori delegati" con "Amministratore delegato" modifica ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016;

- art. 18:

- a) al secondo paragrafo, dopo le parole "I Sindaci sono nominati dall'Assemblea" è inserito l'inciso "con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti": modifica per garantire il rispetto della normativa in materia di parità di genere;
- b) sostituzione dell'ultimo comma relativo alla revisione legale dei conti: modifica ai sensi dell'art. 3, co. 2

del D.Lgs. n. 175/2016;

- art. 20: alla lettera b) del primo capoverso, le parole “del Consiglio” sono sostituite da “dell’organo di amministrazione”: modifica ai sensi dell’art. 11 co. 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016,
- art. 23: inserimento, in calce alla norma dell’inciso “e delle leggi speciali in materia.”.

Con riferimento al punto 3. “Modifiche in tema di convocazione delle assemblee”, è interessato l’art. 7: in particolare la modifica è relativa al luogo di convocazione dell’Assemblea.

Con riferimento al punto 4. “Rinvio alle leggi speciali”, è interessato l’art. 23_Disposizioni generali. La modifica riguarda il rinvio alle leggi speciali in materia, per quanto non previsto dallo statuto.

Dall’analisi condotta sulle modifiche proposte si riscontra la conformità del nuovo testo statutario al dettato delle modifiche normative sopraggiunte. In sede di Assemblea, tuttavia, alcune delle modifiche proposte dal socio Regione non sono state approvate a seguito del voto contrario del socio Comune di Santa Cesarea che non ha permesso di raggiungere il quorum necessario, nonostante alcune delle proposte di modifica fossero, in realtà, dettate dalla necessità di adeguamento del testo statutario al d.lgs. n. 175/2016, così come emerge dal verbale dell’Assemblea redatto dal Notaio intervenuto, allegato al presente provvedimento.

Con riferimento al punto 5. “Modifiche statutarie conseguenti e accessorie”, viste le modifiche innanzi indicate e gli esiti delle votazioni assembleari sulle stesse, si propone la ratifica dell’approvazione del nuovo Statuto allegato sub 2) alla presente. Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lettere a) e g) della L.R. n. 7/1997.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

LA GIUNTA

udita la relazione del Presidente proponente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per l’effetto di:

1. ratificare l’atto di indirizzo del Presidente n. 6399 SP del 28/12/2016, allegato n. 1 della presente deliberazione, quale parte integrante;
2. ratificare la partecipazione all’Assemblea Straordinaria della società Terme di Santa Cesarea S.p.A. tenutasi presso la sede sociale sita in Santa Cesarea Terme (LE), Via Roma, 40 in prima convocazione il 29 dicembre 2016 alle ore 11.30 ed occorrendo;
3. di ratificare, nell’ambito della partecipazione alla predetta assemblea:
 - I. la sospensione del percorso teso alla separazione fra proprietà e la gestione dell’azienda della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A;
 - II. l’approvazione delle proposte di modifica dei seguenti articoli dello Statuto della Società Santa Cesarea Terme Spa:

- art. 2: inserimento del divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. d) del D.lgs. 175/2016;
- art. 7: inserimento del comma 1bis) relativo al luogo di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie; inserimento, al comma 9, della lettera d), relativa alle modalità di nomina dell'Amministratore Unico;
- art. 9: inserimento, dopo le parole "L'Assemblea è presieduta" dell'inciso "dall'Amministratore unico o": modifica ai sensi dell'art. 11 co. 2 del D.lgs. 175/2016;
- art. 13:
 - a) inserimento, al secondo capoverso della norma, dopo le parole "La società è amministrata", dell'inciso "da un Amministratore unico o": modifica relativa alla composizione dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 11 co. 2, co. 4 e co. 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016;
 - b) inserimento della previsione del rispetto, nella nomina dei componenti dell'organo collegiale di amministrazione, delle disposizioni in materia di equilibrio di genere: modifica, ai sensi dell'art. 11 co. 4 del D.lgs. 175/2016;
 - c) modifica del paragrafo relativo alla delega delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11, co. 9, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016;
 - d) sostituzione, nell'ultimo capoverso della norma, delle parole "degli Amministratori delegati" con l'inciso "dell'Amministratore delegato": modifica ai sensi dell'art. 11, co. 9, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016;
- art 14: inserimento, in calce alla disposizione, degli incisi "La corresponsione di eventuali compensi, di qualunque natura ai componenti degli organi sociali è regolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali): modifica, ai sensi dell'art. 11 co. 6 e 9 lett. c) del D.lgs. 175/2016;
- art. 15:
 - a) inserimento, dopo il primo capoverso della norma, del paragrafo "Il vice Presidente è nominato o eletto quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.": modifica ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. b) del D.lgs. 175/2016;
 - b) modifica, al comma 7, delle modalità di trasmissione della convocazione dell'assemblea;
 - c) soppressione del capoverso "Nei casi di urgenza la convocazione sarà fatta telegraficamente, senza alcun termine di preavviso.:";
 - d) inserimento di un ultimo comma alla norma, relativo alla possibilità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di amministrazione anche per audio conferenza o videoconferenza, in presenza di specificate condizioni;
- art. 16: sostituzione, nel corpo della norma, degli incisi "Il Consiglio di amministrazione" con "L'organo di amministrazione": modifica ai sensi dell'art. 11 co. 2 e 3 del D.lgs. 175/2016;
- art. 17:
 - a) al primo comma, dopo le parole "La rappresentanza legale della Società di fronte ad ogni autorità ed ai terzi spetta" è inserito l'inciso "all'Amministratore unico o": modifica ai sensi dell'art. 11 co. 2 e 3 del D.lgs. 175/2016;
 - b) sostituzione, nel corpo della norma, dell'inciso "Il Consiglio di amministrazione" con "L'organo di amministrazione": modifica ai sensi dell'art. 11 co. 2 e 3 del D.lgs. 175/2016;
- art. 18:
 - a) al secondo paragrafo, dopo le parole "I Sindaci sono nominati dall'Assemblea" è inserito l'inciso "con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti": modifica ai sensi dell'art. art. 3 co. 2 del D.lgs. 175/2016;
 - b) sostituzione dell'ultimo comma relativo alla revisione legale dei conti: modifica ai sensi dell'art. 3, co. 2 del D.lgs. n. 175/2016;

- art. 20: alla lettera b) del primo capoverso, le parole “del Consiglio” sono sostituite da “dell’organo di amministrazione”: modifica ai sensi dell’art. 11 co. 2 e 3 del D.lgs. 175/2016,
- art. 23: inserimento, in calce alla norma dell’inciso “e delle leggi speciali in materia.”.

III. l’approvazione, alla luce degli esiti delle votazioni assembleari in merito a ciascuna modifica proposta, come riportati nel verbale dell’assemblea redatto dal Notaio intervenuto (allegato n. 2 alla presente, quale parte integrante), del nuovo testo dello Statuto della Società innanzi indicata (allegato n. 3 alla presente, quale parte integrante).

4. di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



PROT. 6392/SP

Al. n. 1)
Il presente allegato è composto
da n. 21 fogli
A. C. C.

Bari, 28-12-2016

Al Presidente di Terme di Santa Cesarea SpA

Oggetto: Assemblea straordinaria di Terme di Santa Cesarea SpA del 29/12/2016 - Atto di indirizzo

La Regione Puglia è socio della Società Terme di Santa Cesarea SpA con una quota di partecipazione azionaria pari al 50,49 %.

Con nota Prot. n. 226P del 21 dicembre 2016, trasmessa a mezzo PEC e rettificata in data 22 dicembre 2016, è stata convocata l'Assemblea Straordinaria presso la sede sociale sita in Santa Cesarea Terme (LE), Via Roma, 40 in prima convocazione il 29 dicembre 2016 alle ore 11.30 ed occorrendo, in seconda convocazione il 30 dicembre 2016 stessi ora e luogo per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Percorso di separazione tra proprietà dell'azienda e gestione della società: determinazioni;
2. Modifiche alle norme relative agli organi di amministrazione e agli organi di controllo;
3. Modifiche in tema di convocazione delle assemblee;
4. Rinvio alle leggi speciali;
5. Modifiche statutarie conseguenti e accessorie.

A riguardo, vista la relazione tecnica allegata sub a), si stabilisce di:

1. di disporre la sospensione del percorso teso alla separazione fra proprietà e la gestione dell'azienda della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A.;
2. di partecipare all' Assemblea Straordinaria della società Terme di Santa Cesarea S.p.A. convocata presso la sede sociale sita in Santa Cesarea Terme (LE), Via Roma, 40 in prima convocazione il 29 dicembre 2016 alle ore 11.30 ed occorrendo, in seconda convocazione il 30 dicembre 2016 stessi ora e luogo;
3. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea la dott.ssa Viviana Di Cosmo, funzionario in servizio presso la Segreteria Generale della Presidenza conferendo il seguente mandato:





- I. con riferimento al primo punto, di disporre la sospensione del percorso teso alla separazione fra proprietà e la gestione dell'azienda;
- II. con riferimento al secondo punto approvare le modifiche dei seguenti articoli dello Statuto delle Società Santa Cesarea Terme Spa:
 - **art. 2:** inserimento del divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. d) del D.lgs. 175/2016;
 - **art. 7:**
 - a) eliminazione della previsione che l'Assemblea ordinaria autorizza la nomina di un Comitato Esecutivo cui attribuire funzioni generali o specifiche (co. 10), modifica ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016;
 - b) eliminazione della previsione "In caso di nomina di un Comitato Esecutivo almeno uno dei componenti deve essere nominato tra i membri spettanti ex articoli 2449 e 2450 del codice civile al Comune di Santa Cesarea Terme. (co. 13)"), modifica ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016;
 - **art. 9:** inserimento, dopo le parole "L'Assemblea è presieduta" dell'inciso "dall'Amministratore unico o": modifica ai sensi dell'art. 11 co. 2 del D.lgs. 175/2016;
 - **art. 13:**
 - a) inserimento, al secondo capoverso della norma, dopo le parole "La società è amministrata", dell'inciso "da un Amministratore unico o": modifica relativa alla composizione dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 11 co. 2, co. 4 e co. 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016;
 - b) inserimento della previsione del rispetto, nella nomina dei componenti dell'organo collegiale di amministrazione, delle disposizioni in materia di equilibrio di genere: modifica, ai sensi dell'art. 11 co. 4 del D.lgs. 175/2016;
 - c) modifica del paragrafo relativo alla delega delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11, co. 9, lett. a), del D.Lsg. n. 175/2016;
 - d) sostituzione, nell'ultimo capoverso della norma, delle parole "degli Amministratori delegati" con l'inciso "dell'Amministratore delegato": modifica ai sensi dell'art. 11, co. 9, lett. a), del D.Lsg. n. 175/2016;
 - **art 14:**
 - a) sostituzione della locuzione "Amministratori Delegati" con "Amministratore Delegato", modifica ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett a) del D.lgs. 175/2016;
 - b) inserimento, in calce alla disposizione, degli incisi "La corresponsione di eventuali compensi, di qualunque natura ai componenti degli organi sociali è regolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia. È fatto divieto di corrispondere gettoni di



presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali); modifica, ai sensi dell'art. 11 co. 6 e 9 lett. c) del D.lgs. 175/2016;

- art. 15:

a) inserimento, dopo il primo capoverso della norma, del paragrafo "Il vice Presidente è nominato o eletto quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.": modifica ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. b) del D.lgs. 175/2016;

b) modifica, al comma 7, delle modalità di trasmissione della convocazione dell'assemblea;

c) soppressione del capoverso "Nei casi di urgenza la convocazione sarà fatta telegraficamente, senza alcun termine di preavviso.";

d) inserimento di un ultimo comma alla norma, relativo alla possibilità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di amministrazione anche per audio conferenza o videoconferenza, in presenza di specificate condizioni;

- art. 16:

a) inserimento al comma 1 della previsione "l'Amministratore unico", ai sensi dell'art. 11 co. 2 del D.lgs. 175/2016;

b) sostituzione, nel corpo della norma, degli incisi "Il Consiglio di amministrazione" con "L'organo di amministrazione": modifica ai sensi dell'art. 11 co. 2 e 3 del D.lgs. 175/2016;

- art. 17:

a) al primo comma, dopo le parole "La rappresentanza legale della Società di fronte ad ogni autorità ed ai terzi spetta" è inserito l'inciso "all'Amministratore unico o": modifica ai sensi dell'art. 11 co. 2 e 3 del D.lgs. 175/2016;

b) sostituzione, nel corpo della norma, dell'inciso "Il Consiglio di amministrazione" con "L'organo di amministrazione": modifica ai sensi dell'art. 11 co. 2 e 3 del D.lgs. 175/2016,

c) sostituzione, nel corpo della norma, dell'inciso "Amministratori delegati" con "Amministratore delegato" modifica ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016;

- art. 18:

a) al secondo paragrafo, dopo le parole "I Sindaci sono nominati dall'Assemblea" è inserito l'inciso "con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti": modifica per garantire il rispetto della normativa in materia di parità di genere

b) sostituzione dell'ultimo comma relativo alla revisione legale dei conti: modifica ai sensi dell'art. 3, co. 2 del D.lgs. n. 175/2016;





Regione Puglia
Il Presidente

- art. 20: alla lettera b) del primo capoverso, le parole "del Consiglio" sono sostituite da "dell'organo di amministrazione": modifica ai sensi dell'art. 11 co. 2 e 3 del D.lgs. 175/2016,
 - art. 23: inserimento, in calce alla norma dell'inciso "e delle leggi speciali in materia."
- III. con riferimento al punto 3, approvare le modifiche dell'art. 7, modifica relativa al luogo di convocazione dell'Assemblea.
- IV. con riferimento al punto 4. - Rinvio alle leggi speciali, approvare le modifiche dell'art. 23_ con inserimento, in calce alla norma dell'inciso "e delle leggi speciali in materia."
- V. con riferimento al punto 5, approvare il nuovo testo dello Statuto della Società innanzi indicata, conferendo altresì mandato, nell'ambito della partecipazione a detta Assemblea, ad esprimere, laddove ciò si rendesse per legge necessario, eventuali diverse formulazioni letterali del testo delle modifiche statutarie.

Emiliano




**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

28 DICEMBRE 2016

AOO_092/949
PROTOCOLLO USCITATrasmissione a mezzo posta elettronica
ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005**Al Presidente della Giunta regionale
dott. Michele Emilano****Sede****Oggetto: Assemblea straordinaria Terme di Santa Cesarea SpA del 29/12/2016 - Relazione tecnica**

La Regione Puglia è socio della Società Terme di Santa Cesarea SpA con una quota di partecipazione azionaria pari al 50,49 %.

Con nota Prot. n. 226P del 21 dicembre 2016, trasmessa a mezzo PEC e rettificata in data 22 dicembre 2016, è stata convocata l'Assemblea Straordinaria presso la sede sociale sita in Santa Cesarea Terme (LE), Via Roma, 40 in prima convocazione il 29 dicembre 2016 alle ore 11.30 ed occorrendo, in seconda convocazione il 30 dicembre 2016 stessi ora e luogo per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Percorso di separazione tra proprietà dell'azienda e gestione della società: determinazioni;
2. Modifiche alle norme relative agli organi di amministrazione e agli organi di controllo;
3. Modifiche in tema di convocazione delle assemblee;
4. Rinvio alle leggi speciali;
5. Modifiche statutarie conseguenti e accessorie.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno corre l'obbligo di ricordare che in data 20 ottobre 2015 si è tenuta l'Assemblea della Società avente all'ordine del giorno per parte ordinaria: "Rinnovo delle cariche sociali" e per parte straordinaria: "Art. 1. comma 569, della Legge 147/2013: Determinazioni".

Con riferimento, in particolare al secondo punto, conformemente a quanto stabilito con DGR 1875 del 19/10/2015, il socio Regione rendeva noto all'Assemblea di aver preso atto del parere formulato dal Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi e di aderire al percorso teso alla "separazione tra proprietà dell'azienda (comprendente il patrimonio immobiliare, mobiliare e le concessioni) e gestione della stessa", stabilendo un periodo non superiore a mesi sei per la definizione operativa del percorso, e per la relativa implementazione.

www.regione.puglia.it**Sezione Raccordo al sistema regionale**

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: c.corbo @regione.puglia.it pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

La citata DGR 1875 del 19/10/2015, stabiliva, inoltre, di dare atto che, nel quadro della razionalizzazione delle partecipate, con successivi provvedimenti sarebbero stati adottati indirizzi e decisioni in merito al mantenimento della quota di controllo attualmente detenuta dalla Regione nella Società Terme di Santa Cesarea SpA.

Con DPGR n. 192 del 31/03/2016, redatto ai sensi dell'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014, è stato adottato l'aggiornamento del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate per il triennio 2015-2017, debitamente notificato alla Sezione Regionale di Controllo della Puglia della Corte dei Conti.

Nel piano veniva richiamato e ulteriormente motivato quanto stabilito con la citata DGR 1875/2015, con la precisazione che la Giunta Regionale, "disponendo la verifica della possibilità di attuare il percorso di separazione innanzi descritto, non pone in essere atti dispositivi in merito alla partecipazione, la cui titolarità fa comunque capo al Consiglio Regionale. Da quanto innanzi, discende che in assenza di apposita norma regionale che disponga la dismissione della partecipazione, la Giunta Regionale è tenuta per l'ottemperanza alla vigenti disposizioni a perseguire la separazione della gestione aziendale dalla proprietà del patrimonio immobiliare, riconducendo la prima, in ottemperanza delle disposizioni di legge, alla concorrenza ed al mercato".

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 569 del 22/04/2016, la Regione Puglia ha autorizzato la partecipazione di un funzionario all'assemblea ordinaria della società del 22/04/2016 conferendogli il mandato di approvare, sulla base del parere espresso dal Collegio Sindacale, il bilancio chiuso al 31/12/2015 con una perdita di €. 1.638.983,00, da ripianare con riserva straordinaria o facoltativa.

Con Decisione n. 134/2016/PARI del 12 luglio 2016 relativa al Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2015, la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti ha deliberato di ritenere che "l'Ente, alla luce della situazione economica e patrimoniale della società Terme di Santa Cesarea Spa, debba attentamente valutare la propria partecipazione nella società sia con riferimento all'individuazione delle finalità istituzionali della partecipazione sia mediante l'accertamento del parametro dell'indispensabilità della partecipazione per il perseguimento dei predetti fini istituzionali".

Il Decreto Legislativo 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" all'art. 4 comma 1, ha ribadito che "le amministrazioni pubbliche non possono direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: c.corbo@regione.puglia.it pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

L'art. 10 del predetto D. Lgs 175/2016, "Alienazione di partecipazioni sociali" dispone: "gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1; l'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto".

A tal riguardo con nota prot. 5663 del 28/07/2016 il sindaco del Comune di Santa Cesarea Terme, in esecuzione nell'indirizzo politico espresso dal Consiglio Comunale di Santa Cesarea Terme, ha manifestato l'intendimento del Comune di acquistare l'intero pacchetto azionario detenuto dalla Regione Puglia, chiedendo ulteriore perizia di stima della relativa quota.

Con nota prot. 162P del 17/08/2016, il Presidente della società Terme di Santa Cesarea SpA, ha riferito in merito alla volontà del Socio Comune di Santa Cesarea di acquistare il pacchetto azionario detenuto dal Socio Regione Puglia, con la possibilità di interrompere il percorso di separazione della proprietà dalla gestione dell'azienda.

Per quanto sopra riportato ed in particolare, preso atto delle conclusioni della Sezione di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti, considerata la proposta di un socio pubblico di acquistare l'intero pacchetto azionario con finalità istituzionali che attengono alla funzione di attrattore per il territorio nell'ambito del quale opera l'azienda termale, occorre proporre di riesaminare gli indirizzi assunti con la DGR 1875 del 19/10/2015 e di adottare il conseguente atto finale finalizzato a sospendere il percorso di separazione tra proprietà dell'azienda (comprendente il patrimonio immobiliare, mobiliare e le concessioni) e gestione della stessa.

Tra l'altro, a seguito della nota innanzi citata a firma del sindaco del Comune di Santa Cesarea Terme, con atto dirigenziale n.104 del 13 dicembre 2016, è stato determinato di affidare il servizio di valutazione della Terme di Santa Cesarea S.p.A. mediante l'aggiornamento della perizia di stima giurata del valore economico della medesima società.

Con riferimento al punto 2. Modifiche alle norme relative agli organi di amministrazione e agli organi di controllo, gli articoli dello Statuto interessati sono i seguenti:

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: c.corbo@regione.puglia.it pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

- art. 2: inserimento del divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. d) del D.lgs. 175/2016;

- art. 7:

a) eliminazione della previsione che l'Assemblea ordinaria autorizza la nomina di un Comitato Esecutivo cui attribuire funzioni generali o specifiche (co. 10), modifica ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016;

b) eliminazione della previsione "In caso di nomina di un Comitato Esecutivo almeno uno dei componenti deve essere nominato tra i membri spettanti ex articoli 2449 e 2450 del codice civile al Comune di Santa Cesarea Terme. (co. 13)"), modifica ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016;

- art. 9: inserimento, dopo le parole "L'Assemblea è presieduta" dell'inciso "dall'Amministratore unico o": modifica ai sensi dell'art. 11 co. 2 del D.lgs. 175/2016;

- art. 13:

a) inserimento, al secondo capoverso della norma, dopo le parole "La società è amministrata", dell'inciso "da un Amministratore unico o": modifica relativa alla composizione dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 11 co. 2, co. 4 e co. 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016;

b) inserimento della previsione del rispetto, nella nomina dei componenti dell'organo collegiale di amministrazione, delle disposizioni in materia di equilibrio di genere: modifica, ai sensi dell'art. 11 co. 4 del D.lgs. 175/2016;

c) modifica del paragrafo relativo alla delega delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11, co. 9, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016;

d) sostituzione, nell'ultimo capoverso della norma, delle parole "degli Amministratori delegati" con l'inciso "dell'Amministratore delegato": modifica ai sensi dell'art. 11, co. 9, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016;

- art 14:

a) sostituzione della locuzione "Amministratori Delegati" con "Amministratore Delegato", modifica ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016;

b) inserimento, in calce alla disposizione, degli incisi "La corresponsione di eventuali compensi, di qualunque natura ai componenti degli organi sociali è regolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: c.corbo@regione.puglia.it pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETARIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

deliberati dopo lo svolgimento delle attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali): modifica, ai sensi dell'art. 11 co. 6 e 9 lett. c) del D.lgs. 175/2016;

- art. 15:

a) inserimento, dopo il primo capoverso della norma, del paragrafo "Il vice Presidente è nominato o eletto quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.": modifica ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. b) del D.lgs. 175/2016;

b) modifica, al comma 7, delle modalità di trasmissione della convocazione dell'assemblea;

c) soppressione del capoverso "Nei casi di urgenza la convocazione sarà fatta telegraficamente, senza alcun termine di preavviso.";

d) inserimento di un ultimo comma alla norma, relativo alla possibilità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di amministrazione anche per audio conferenza o videoconferenza, in presenza di specificate condizioni;

- art. 16:

a) inserimento al comma 1 della previsione "l'Amministratore unico", ai sensi dell'art. 11 co. 2 del D.lgs. 175/2016;

b) sostituzione, nel corpo della norma, degli incisi "Il Consiglio di amministrazione" con "L'organo di amministrazione": modifica ai sensi dell'art. 11 co. 2 e 3 del D.lgs. 175/2016;

- art. 17:

a) al primo comma, dopo le parole "La rappresentanza legale della Società di fronte ad ogni autorità ed ai terzi spetta" è inserito l'inciso "all'Amministratore unico o": modifica ai sensi dell'art. 11 co. 2 e 3 del D.lgs. 175/2016;

b) sostituzione, nel corpo della norma, dell'inciso "Il Consiglio di amministrazione" con "L'organo di amministrazione": modifica ai sensi dell'art. 11 co. 2 e 3 del D.lgs. 175/2016,

c) sostituzione, nel corpo della norma, dell'inciso "Amministratori delegati" con "Amministratore delegato" modifica ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016;

- art. 18:

a) al secondo paragrafo, dopo le parole "I Sindaci sono nominati dall'Assemblea" è inserito l'inciso "con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti": modifica per garantire il rispetto della normativa in materia di parità di genere;

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: c.corbo @regione.puglia.it pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

b) sostituzione dell'ultimo comma relativo alla revisione legale dei conti: modifica ai sensi dell'art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 175/2016;

- art. 20: alla lettera b) del primo capoverso, le parole "del Consiglio" sono sostituite da "dell'organo di amministrazione": modifica ai sensi dell'art. 11 co. 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016,

- art. 23: inserimento, in calce alla norma dell'inciso "e delle leggi speciali in materia."

Dall'analisi condotta sulle modifiche proposte si riscontra la conformità del nuovo testo statutario al dettato delle modifiche normative sopraggiunte.

Con riferimento al punto 3. - Modifiche in tema di convocazione delle assemblee, è interessato l'art. 7: in particolare la modifica è relativa al luogo di convocazione dell'Assemblea.

Con riferimento al punto 4. - Rinvio alle leggi speciali, è interessato l'art. 23 Disposizioni generali. La modifica riguarda il rinvio alle leggi speciali in materia, per quanto non previsto dallo statuto.

Con riferimento al punto 5. - Modifiche statutarie conseguenti e accessorie, viste le modifiche innanzi indicate si propone l'approvazione del nuovo Statuto allegato sub a) alla presente.

Cordialità

I funzionari istruttori

Dott.ssa Viviana Di Cosmo

Dott.ssa Eleonora De Giorgi

Il Dirigente della Sezione

Avv. Cristiana Corbo

Il Segretario Generale della Presidenza

Dott. Roberto Venneri



www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: c.corbo@regione.puglia.it pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it

A.U.M.C.)



Carlo Giovanni Barone
NOTAIO

N. 4.596 del repertorio N. 3.194 della raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' PER AZIONI
"TERME DI SANTA CESAREA S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove dicembre duemilasedici, in Santa Cesarea Terme (LE), via Roma n.40, presso la sede della società Terme di Santa Cesarea s.p.a., alle ore dodici.

29 dicembre 2016

Innanzi a me dr. Carlo Giovanni Barone, Notaio in Lecce, con studio in Viale Francesco Lo Re n.14, iscritto presso il Collegio Notarile di Lecce,

E' PRESENTE

- BLEVE Rocco, nato a Santa Cesarea Terme (LE) il giorno diciannove maggio millenovecentocinquantesette (19 maggio 1957) il quale mi dichiara di intervenire in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante della società per azioni

"TERME DI SANTA CESAREA S.P.A.", costituita in Italia, con sede legale in Santa Cesarea Terme (LE), via Roma n.40, ove domicilia per la carica, n. 01426070585 di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Lecce, partita iva: 00583840756; Repertorio Economico Amministrativo n. LE-110034, capitale sociale Euro 7.800.015,30 (settemilioniottocentomilaquindici e trenta) interamente versato, PEC: protocollo@pec.termesantacesarea.it.

Io Notaio sono certo dell'identità personale e dei poteri del comparente.

Il comparente dichiara che è stata regolarmente convocata nei termini previsti dallo statuto vigente, con mezzi idonei che consentano la prova dell'avvenuto ricevimento della convocazione, in questo giorno, luogo per le ore undici e trenta, in prima convocazione, l'assemblea della predetta società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Percorso di separazione tra proprietà dell'azienda e gestione della società: determinazioni;
2. - Modifiche alle norme relative agli organi di amministrazione e agli organi di controllo;
3. - Modifiche in tema di convocazione delle assemblee;
4. - Rinvio alle leggi speciali;
5. - Modifiche statutarie conseguenti e accessorie.

Il Presidente dà atto che non è stato richiesto, nell'avviso di convocazione, il preventivo deposito delle azioni, così come previsto dall'articolo 8, comma 3 del vigente statuto sociale e dall'articolo 2370 comma 2 del codice civile e mi fa richiesta perchè io Notaio faccia constare da pubblico verbale gli esiti della detta assemblea, limitatamente ai punti dal 2 (due) al 5 (cinque) dell'ordine del giorno, per i quali sono previste modifiche statutarie.

Avendo io Notaio aderito alla richiesta, dò atto di quanto segue:


- assume la presidenza, ai sensi del vigente Statuto sociale, BLEVE Rocco, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, il quale, accertata l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti, constata che:
 - il capitale della società è pari ad Euro 7.800.015,30 (settemilioniottocentomilaquindici virgola trenta) ed è diviso in 191.130 (centonovantunomilacentotrenta) azioni del valore nominale di Euro 40,81 (quaranta virgola ottantuno) ciascuna;
 - sono presenti in proprio o per delega

Registrato a Lecce

il 02/01/2017

al n. 1/1T

Studio e Notariato Barone
 Alessano - P.zza Padre D.F. Pedone 1 - Tel 0833.781138
 Lecce - Viale Francesco Lo Re 14 - Tel. 0832.306517
 www.studionotarilebarone.it



Studio Notarile Barone
 Alessano - P.ta Padre D.E. Pedone 1 - Tel. 0833.781138
 Lecce - Viale Francesco Lo Re 14 - Tel. 0832.306517
 www.studio notarile barone.it

- la "Regione Puglia", avente sede in Bari in Lungomare Nazario Sauro n.33 e codice fiscale: 80017210727, titolare di 96.497 (novantaseimilaquattrocentonovantasette) azioni del valore nominale di Euro 40,81 (quaranta virgola ottantuno) ciascuna, per un totale della partecipazione di Euro 3.938.042,57 (tremilioninovecentotrentottomilaquarantadue virgola cinquantasette) corrispondente circa al 50,49% (cinquanta virgola quarantanove per cento) del capitale sociale, in persona della signora Di Cosmo Viviana, autorizzata con provvedimento del Presidente della Regione Puglia in data 28 dicembre 2016, prot. 6399.

- il "Comune di Santa Cesarea Terme", avente sede in Santa Cesarea Terme via Roma e codice fiscale: 83000890752, titolare di 94.556 azioni del valore nominale di Euro 40,81 (quaranta virgola ottantuno) ciascuna, per un totale della partecipazione di Euro 3.858.830,36, corrispondente circa al 49,47% (quarantanove virgola quarantasette per cento) del capitale sociale, in persona del sindaco Bleve Pasquale, in virtù della delibera del consiglio comunale adottata in data odierna.

- Salenetcom s.r.l., con sede in Lecce, avente codice fiscale 03428120756, in persona dell'Amministratore Unico Martella Luigi, titolare di 46 azioni del valore nominale di Euro 40,81 (quaranta virgola ottantuno) ciascuna, per un totale della partecipazione di Euro 1877,26, corrispondente circa al 0,02% del capitale sociale;

- Il socio De Vito Marina, rappresentata dalla dr.ssa Anna Cinzia Merola, titolare di 5 azioni del valore nominale di Euro 40,81 (quaranta virgola ottantuno) ciascuna, per un totale della partecipazione di Euro 204,05, corrispondente circa a meno dello 0,005% del capitale sociale;

- e' presente l'organo amministrativo in persona di BLEVE Rocco, presidente del Consiglio di Amministrazione; PIEMONTE Silvia, Consigliere AGRIMI Adriana, Consigliere.

- per il Collegio Sindacale sono presenti: ANTONUCCI Michele, Presidente MAURO Luciano, Sindaco Effettivo

Il Presidente dichiara che tutti i soci presenti hanno diritto di voto e, in particolare, che i soci con partecipazioni rilevanti, hanno ottemperato a tutti gli obblighi posti a loro carico.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine previsto.

Discussione

Il Presidente, introduce il primo argomento all'ordine del giorno e ripercorre l'iter che ha portato alla presente riunione assembleare; quindi lo stesso Presidente premette che il primo punto all'ordine del giorno è stato già discusso in precedenza e già verbalizzato, quindi si passa ai punti dal 2 al 5 dell'ordine del giorno.

Tutti i presenti concordano di affrontare tutti i punti all'ordine del giorno, dal 2 al 5, riguardanti modifiche statutarie, unificando la relativa discussione e procedendo con l'analisi dei singoli articoli dello statuto che potrebbero, in qualche modo, essere modificati.

Si fa presente che tutte le proposte, riguardando modifiche statutarie, devono essere approvate dalla maggioranza di quattro quinti del capitale sociale, come previsto dall'articolo 11, comma secondo del vigente statuto.



- 1) Si parte dall'analisi dell'articolo 2, nel quale viene proposta l'introduzione del seguente capoverso: "È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società." La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti.
- 2) Riguardo all'articolo 7 la discussione riguarda diversi punti all'ordine del giorno.
 In particolare la proposta di prevedere che Le Assemblee ordinarie e straordinarie siano convocate presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia., (punto 2 dell'ordine del giorno) non viene approvata in quanto riporta il voto favorevole del socio Regione Puglia e della società Salenetcom s.r.l., ma il voto contrario del Comune di Santa Cesarea e del socio De Vito Marina.
 Lo stesso articolo riguarda anche la nomina degli organi amministrativi. In merito si apre la discussione e si fa presente che la normativa attuale prevede l'introduzione negli statuti della previsione della nomina di un Amministratore unico, oltre all'organo collegiale già previsto e la necessità di escludere la previsione di deleghe ad organi collegiali, come il comitato esecutivo, attualmente previsto dal vigente statuto.
 Riguardo alla previsione della nomina dell'amministratore unico, tutti i soci prendono atto della necessità della modifica, ma non vi è accordo sulla maggioranza necessaria per la nomina dello stesso, in quanto il socio Comune di Santa Cesarea Terme vorrebbe che lo stesso fosse nominato con la maggioranza rafforzata dei quattro quinti del capitale sociale.
 Per cui la proposta di introduzione dell'amministratore unico come organo di gestione non viene approvata in quanto porta il voto contrario del Comune di Santa Cesarea, voto necessario per il raggiungimento del quorum previsto per la modifica.
 Riguardo all'esclusione della delega al comitato esecutivo, il Sindaco del Comune di Santa Cesarea dichiara che l'argomento non è stato affrontato in Consiglio Comunale per cui la proposta, anche in questo caso porta il voto contrario del socio Comune, mentre tutti gli altri soci hanno espresso voto favorevole e quindi non viene quindi approvata.
- 3) In conseguenza di quanto detto al punto 2) e del voto contrario del Comune di Santa Cesarea Terme, non vengono variati gli articoli 9, 16, 17 e 20 del vigente statuto e tutte le altre norme degli articoli statutari per le quali erano state proposte modifiche legate all'introduzione dell'amministratore unico o all'esclusione della delega al comitato esecutivo.
- 4) Il Comune di Santa Cesarea propone ai soci presenti di modificare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, prevedendo che esso possa essere composto solo da tre membri. La proposta non viene approvata dagli altri soci e quindi viene respinta.
- 5) Vengono approvate da tutti i soci presenti le modifiche che riguardano l'introduzione di articoli che garantiscano che il genere meno rappresentato venga tutelato e, in particolare viene previsto nell'articolo 13 che "la nomina dei componenti dell'organo collegiale stesso è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti" e nell'articolo 18, riguardante l'organo di controllo che "I sindaci sono nominati



Studio Notarile Barone
 Alessano - P.ta Padre D.F. Pedone 1 - Tel. 0833-781138
 Lecce - Viale Francesco Lo Re 14 - Tel. 0832-306517
 www.studionotarilebarone.it

- dall'Assemblea con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.”
- 6) Viene inoltre approvato da tutti i soci l'introduzione nell'articolo 14 del seguente comma: “La corresponsione di eventuali compensi, di qualunque natura ai componenti degli organi sociali è regolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.”
- 7) Vengono inoltre approvate da tutti i soci alcune modifiche nell'articolo 15 dello statuto e, in particolare viene introdotto il seguente comma: “Il vice Presidente è nominato o eletto quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.”; viene prevista la possibilità di convocazione del consiglio di amministrazione tramite pec; viene escluso che la convocazione possa essere fatta “telegraficamente, senza alcun preavviso” viene previsto che le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per audio conferenza o videoconferenza e vengono indicate le condizioni perché ciò avvenga
- 8) Viene corretto l'articolo 18 nella parte relativa alla revisione legale, con la sostituzione dell'ultimo comma per adeguarlo alla vigente normativa.
- 9) Riguardo all'articolo 23 dello statuto (punto 4 dell'ordine del giorno), viene proposto di introdurre il rinvio alle leggi speciali oltre che al codice civile; la proposta riceve il voto contrario del Comune di Santa Cesarea e il voto favorevole degli altri soci, per cui non viene approvata.
- 10) L'organo di controllo, per mezzo del suo Presidente ha più volte ribadito ai soci la necessità di adeguare lo statuto alla normativa vigente.
- 11) La signora Di Cosmo Viviana fa presente che la volontà della Regione Puglia è quella espressa con l'atto di indirizzo del Presidente della Regione, che, in copia viene allegato al presente verbale.
(Allegato "A")

Null'altro essendovi da deliberare nè alcuno avendo chiesto la parola il presidente dichiara sciolta la riunione alle ore quattordici e quindici.

Il presidente dichiara che tutte le modifiche sopra approvate sono state già introdotte nel nuovo testo dello statuto sociale che, da me letto al componente e dallo stesso approvato, si allega al presente atto (**Allegato "B"**), firmato dal componente stesso e da me Notaio.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della società.

E richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto al componente che lo approva perchè conforme alla sua volontà e con me lo firma in margine e lo sottoscrive, unitamente a quanto allegato alle ore sedici e dieci.

Scritto con mezzi elettronici da me Notaio e da me completato a mano.

Occupi fogli quattro di cui scritte otto facciate sin qui.

Firmato: BLEVE Rocco

Carlo Giovanni BARONE - Sigillo -



M.m. 31

" "

allegato B
 all'atto n. 4.595 del Rep.

TERME DI SANTA CESAREA S.p.A.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

È costituita una Società Per Azioni con la denominazione "TERME DI SANTA CESAREA S.p.A."

Articolo 2

La Società ha sede in Santa Cesarea Terme all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'organo di amministrazione può istituire Agenzie e Rappresentanze anche all'Estero.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) ed è prorogabile per deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 4

La Società ha per oggetto la valorizzazione e lo sfruttamento di tutte le acque termali e minerali esistenti e che venissero scoperte nell'ambito del compendio termale, nonché le attività accessorie e complementari, quali la produzione e il commercio, anche al minuto, delle stesse e di tutti i prodotti da esse derivati, ivi compresi: preparati chimici, farmacologici e cosmetici, la realizzazione e la gestione di centri di cura, riabilitazione e benessere, esercizi turistici ricreativi e alberghieri e stabilimenti balneari.

All'uopo può compiere tutti quegli atti e quelle attività che siano rivolti al conseguimento dei fini suddetti.

TITOLO II
CAPITALE - AZIONI

Articolo 5


Il capitale sociale è di Euro 7.800.015,30 (settemilioniottocentomilaquindici virgola trenta) diviso in numero 191.130 (centonovantunomilacentotrenta) azioni da Euro 40,81 (quaranta virgola ottantuno) ciascuna.

Nel caso in cui uno degli azionisti intenda trasferire a titolo oneroso le proprie azioni, è riservato agli altri azionisti il diritto di prelazione da esercitare nei modi e nei termini previsti nei successivi commi di questo articolo.

L'azionista che desidera alienare o altrimenti disporre in tutto o in parte delle proprie azioni e dei diritti ad esse relativi sarà tenuto a notificare tale sua intenzione agli altri azionisti a quel momento risultanti sul libro Soci della Società a mezzo raccomandata A.R. precisando tutti i dettagli e le condizioni dell'operazione, nonché l'identità o domicilio del terzo eventuale acquirente.

Gli azionisti, a mezzo di lettera raccomandata A.R. da spedire nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potranno esercitare il proprio diritto di prelazione sull'acquisto di tutte le azioni poste in vendita alle rispettive partecipazioni nel capitale sociale.

Qualora uno o più azionisti non esercitino il proprio diritto di prelazione il diritto così non esercitato si accresce agli altri azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni nel capitale della società, da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni successivi dalla scadenza del primo termine, secondo il termine e le modalità di



Handwritten signature



cui ai comma precedenti di questo articolo.

Ove il predetto diritto di prelazione non sia stato comunque anche parzialmente esercitato l'azionista offerente potrà cedere o altrimenti disporre delle proprie azioni in favore del terzo eventuale acquirente già indicato solo se le condizioni di trasferimento siano identiche a quelle comunicate agli azionisti.

Resta comunque in facoltà dell'alienante di non vendere parzialmente le proprie azioni, qualora non sia stato esercitato il diritto di prelazione per l'intero ammontare posto in vendita, dagli azionisti attuali.

In tal caso l'azionista venditore sarà libero di ritirare l'offerta di vendita.

Quanto disposto nei commi precedenti si applica a qualsiasi forma di trasferimento a titolo oneroso, ivi compreso il conferimento e la permuta nonché alla cessione del diritto di usufrutto su azioni.

TITOLO III ASSEMBLEA

Articolo 6

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 7

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare. (co. 1).

L'avviso deve essere pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. (co. 2)

In deroga, la convocazione può avvenire mediante avviso comunicato ai soci con qualsiasi mezzo che ne consenta e garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. (co. 3)

Nell'avviso può essere indicata la data della seconda convocazione. (co. 4)

Facendo difetto le formalità di cui sopra l'assemblea, con le limitazioni e i doveri di cui ai commi 4, ultimo periodo, e 5 dell'art. 2366 del C.C., è regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. (co. 5)

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. (co. 6)

Qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto lo richiedano, l'Assemblea Ordinaria può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tali casi l'organo amministrativo indica le ragioni nella relazione sulla gestione o, se questa non dovuta, nella nota integrativa. (co. 7)

L'Assemblea Ordinaria:

- a) Approva il bilancio;
- b) Nomina e revoca gli amministratori e può stabilire quali di essi hanno la rappresentanza della società;
- c) Nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- d) Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- g) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) Nomina il Direttore Generale. (co. 8)



L'Assemblea Ordinaria, inoltre, con apposita delibera da adottare con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art.11 (sia in prima che in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale):

- a) autorizza, su richiesta dell'Organo di amministrazione, l'assunzione e la dimissione di partecipazioni di controllo in altre imprese;
- b) autorizza, su richiesta dell'organo di amministrazione, l'acquisto, la permuta, la donazione di beni immobili di valori superiori a centomila euro ed aziende, la costituzione di servitù attive e passive o di altri diritti reali;
- c) autorizza la nomina o di Amministratore Delegato o di un Comitato Esecutivo cui attribuire funzioni generali o specifiche. (co. 9)

La proposta dell'Organo di Amministrazione deve contenere tra gli altri l'indicazione dei componenti proposti e le deleghe da attribuire al Consigliere Delegato. (co. 10)

In caso di nomina di un Amministratore delegato, il Presidente del Consiglio o il consigliere delegato dovrà essere scelto tra i membri spettanti ex. articoli 2449 e 2450 del codice civile dal Comune di Santa Cesarea Terme (co. 11)

In caso di nomina di un Comitato Esecutivo almeno uno dei componenti deve essere nominato tra i membri spettanti ex articoli 2449 e 2450 del codice civile al Comune di Santa Cesarea Terme. (co. 12)

Inoltre l'Assemblea Ordinaria emana direttive in ordine alla locazione, l'affitto e la concessione in uso anche gratuita di beni immobili e di aziende. (co. 13)

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto;
- b) sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- c) sull'emissione di obbligazioni convertibili;
- d) su ogni altra materia espressamente prevista dallo statuto.

Articolo 8

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea o di farvisi rappresentare a norma di Legge gli azionisti cui è attribuito il diritto di voto.

Ogni azione ha diritto ad un voto.

L'Organo che convoca l'assemblea può chiedere, nell'avviso di convocazione, che le azioni vengano depositate presso la Sede Sociale o istituti bancari almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea ogni decisione sul diritto d'intervento all'Assemblea e sulla regolarità delle deleghe.

Articolo 9

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli azionisti o i Sindaci.

Articolo 10

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 11

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale



sociale.

Tuttavia, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

1. le modifiche dell'oggetto sociale;
2. la proroga o lo scioglimento anticipato della società;
3. l'aumento o la riduzione del capitale sociale, oltre i casi prescritti dalla Legge;
4. Ogni cambiamento dello statuto sociale.

Articolo 12

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto ai sensi di Legge.

Pure ai sensi e nei termini di Legge, dovranno essere proposte le eventuali impugnazioni delle delibere stesse.

TITOLO IV

ORGANO D'AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri di cui almeno uno, nel caso di tre Consiglieri, o almeno due, nel caso di cinque Consiglieri, riservati al Comune di Santa Cesarea Terme ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del codice civile, che durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili per non più di due volte consecutive, e cessano la loro funzione con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

La nomina dei componenti dell'organo collegiale stesso è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Previa deliberazione dell'Assemblea da assumersi ai sensi degli articoli 7 e 11 il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un singolo amministratore delegato, ovvero a un comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità dell'esercizio della delega;

può sempre impartire direttive agli Organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e quando sono stati elaborati esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta sulla base della relazione degli organi Delegati il generale andamento della gestione.

Non possono in ogni caso essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter-2423-2443-2446-2447- 2501 ter e 2506 bis del codice civile.

Il Compenso degli amministratori delegati, salvo che l'assemblea non abbia deliberato ai sensi dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile, è determinato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 14

Gli emolumenti e quant'altro a qualsiasi titolo spettante agli Amministratori, anche Delegati, ai Sindaci ed agli incaricati del Controllo Contabile sono stabiliti dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

La corresponsione di eventuali compensi, di qualunque natura ai componenti



degli organi sociali è regolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'Assemblea Ordinaria che ha provveduto alla nomina, elegge tra i propri membri un Presidente ed eventualmente, un Vice Presidente se questi non sono nominati nell'atto costitutivo o dall'Assemblea degli Azionisti.

Il vice Presidente è nominato o eletto quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, il più anziano d'età, salvo diversa designazione del Consiglio.

Il Consiglio può eleggere un Segretario scelto anche fuori dei suoi membri.

Il Presidente e il Segretario firmano i verbali delle riunioni del Consiglio e possono rilasciare copie ed estratti degli atti sociali, convalidandoli con la loro firma, agli effetti previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove dal Presidente o da chi ne fa le veci a norma del Codice Civile. Esso deve inoltre, essere convocato quando ne sia fatta domanda per iscritto dalla maggioranza degli Amministratori in carica o da due Sindaci Effettivi.

La convocazione sarà fatta con lettera inviata via pec indicante la data, l'ora, il luogo e l'Ordine del giorno della riunione, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio risultante dagli atti sociali, di ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese in maggioranza assoluta, e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.


Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui va dato atto nei relativi verbali:

- Che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione del Consiglio di amministrazione per audio conferenza o videoconferenza si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 16

Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Società, più segnatamente sono loro conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dal presente Statuto, in modo tassativo, riservati all'assemblea dei



Soci.

La Direzione Aziendale può essere affidata ad un Direttore Generale da nominarsi anche fra persone estranee alla società. Il Direttore, qualora il consiglio di amministrazione ne ravvisi l'opportunità, può assistere senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio.

Articolo 17

La rappresentanza legale della Società di fronte ad ogni autorità ed ai terzi spetta al Presidente o a chi ne fa le veci con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione anche speciale, compresi i giudizi di revocazione, cassazione o arbitrati, conferendo ogni mandato all'uopo.

La firma sociale spetta, inoltre, agli Amministratori, al Direttore e Procuratori, a cui il Consiglio di amministrazione, o l'Assemblea per gli Amministratori Delegati, l'abbia conferita congiuntamente o separatamente, nei limiti dei poteri ad esso attribuiti.

Qualora, per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza degli Amministratori, si intenderà cessato di carica l'intero Consiglio e l'Assemblea degli azionisti dovrà essere immediatamente convocata per le nuove nomine.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 18:

La società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi, di cui almeno uno riservato al Comune di Santa Cesarea Terme ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del codice civile, e due supplenti.

I sindaci sono nominati dall'Assemblea con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea scelto tra i Sindaci Effettivi.

Per quanto attiene ai compiti, alle responsabilità e agli emolumenti dei Sindaci si applicano le norme di Legge regolanti la materia e le disposizioni di cui all'art.14 del presente statuto.

La revisione legale è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori presso il Ministero competente.

L'Assemblea ordinaria con delibera da assumersi contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio conferisce l'incarico di revisione legale e determina il compenso spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 19

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 20

L'utile netto di bilancio verrà così assegnato:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, sino a che questo non abbia raggiunto 1/5 (un quinto) del capitale sociale;
- b) il resto, agli azionisti, salvo che l'Assemblea, su proposta del Consiglio, deliberi prelevamenti sociali a favore della riserva straordinaria per altra destinazione, oppure disponga di mandare al successivo esercizio un parte di tali utili, fermo in



ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'art.7 della legge 21 giugno 1960 n.649, nei primi dieci anni di costituzione della società.

Articolo 21

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato alla scadenza presso le casse della società.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti in favore della società.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 22

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23

Per quanto non è previsto nel presente statuto vigono le norme del codice civile.

